

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2162-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE LEPORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962

(V. Stampato n. 3620)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 9 agosto 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1962

**Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento
ed al personale degli Archivi di Stato**

ONOREVOLI SENATORI — Il presente disegno di legge n. 2162 del Senato, che ci è stato trasmesso il 9 agosto ultimo scorso dalla Camera dei deputati dopo l'approvazione fattane in Aula in data 7 dello stesso mese, concerne la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato ed il relativo stanziamento della spesa in lire 250 milioni.

Esso dovrebbe dare l'avvio alla soluzione dell'importante problema degli Archivi di Stato del quale più volte, durante le discussioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sia nell'attuale legislatura che nelle precedenti, alcuni colleghi si sono occupati segnalando la necessità non solo di una riforma della vigente legislazione ma anche di un potenziamento e perfezionamento del personale e dei mezzi. Problema posto all'attenzione dell'opinione pubblica dai vari congressi tenuti dall'Associazione Nazionale Archivistica italiana che ha sempre denunciato le carenze, le deficienze, i gravi rischi cui sarebbe andato incontro l'importante e prezioso patrimonio documentario della Nazione senza un pronto ed indilazionabile intervento dello Stato, e che il Ministero dell'interno ha cercato di risolvere approntando il presente disegno di legge che, soprattutto, prevede l'aggiornamento della legislazione sugli istituti e sul personale.

Esso consta di tre articoli. Con il primo, trattandosi di materia essenzialmente tecnica, viene concessa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, la delega al Governo per emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni attualmente in vigore sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato; e che, oggi, sono quanto mai frammentarie e antiquate, certo non più rispondenti alle mutate ed accresciute necessità del servizio.

Con il secondo, si indicano i criteri ai quali dovranno ispirarsi le norme da emanarsi;

criteri che rispondono alle indicazioni date soprattutto dal Consiglio superiore degli Archivi di Stato e che si concretizzano: in una più precisa determinazione dei compiti degli Archivi stessi; in una riorganizzazione della attuale strutturazione; nella disciplina e sistemazione dei servizi di fotodocumentazione legatoria e del restauro; nella formazione ed aggiornamento professionale del personale; in una definizione della condizione giuridica dei documenti di Stato e degli altri Enti; nella determinazione delle modalità e limiti della consultazione dei documenti; nella riforma del Consiglio superiore degli archivi; nella istituzione di Commissioni di vigilanza; nella vigilanza degli archivi non di Stato; nella semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivi; nell'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico; e nella creazione di una Direzione generale degli Archivi di Stato.

Con il terzo si provvede allo stanziamento necessario con una spesa di lire 250 milioni.

Date le finalità del disegno di legge e la sua formulazione, è ovvio che esso è meritevole di accoglimento in conformità del testo trasmessoci dalla Camera che lo ebbe ad approvare all'unanimità.

Esso, per il vero, non risolve tutto il problema, ma, — e perchè tende a dare una più efficiente funzionalità agli istituti esistenti, ad aumentare il numero delle soprintendenze archivistiche con la conseguente diminuzione dell'attuale circoscrizione territoriale, e perchè mira a potenziare il servizio microfotografico e di restauro, a riformare lo stesso Consiglio superiore degli archivi, e ad aumentare il personale attualmente non sufficiente, — rappresenta certamente uno strumento atto a poter avviare a tutte le enormi attuali deficienze ed a dare un primo razionale intervento in favore della soluzione dei gravi ed interessanti problemi degli Archivi di Stato.

Perciò la Commissione raccomanda vivamente al Senato l'approvazione del progetto nel testo che è stato sottoposto al suo esame.

LEPORE *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.

Art. 2.

Il provvedimento, da emanarsi con uno o più decreti, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:

1) una più precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, allo scopo di adeguarne la attività istituzionale, con particolare riguardo: *a)* all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali; *b)* all'abolizione delle Sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con Sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive province; *c)* all'organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro; *d)* ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;

2) la riforma del Consiglio superiore degli Archivi, affinché la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza, le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica dell'Amministrazione archivistica;

3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, delle modalità e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato;

4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, in sostituzione delle commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, numero 1163;

5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli Archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico — anche a mezzo di ispettori archivistici onorari — per meglio definire gli obblighi degli Enti, dei privati e dello Stato;

6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio;

7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico;

8) la creazione di una direzione generale degli Archivi di Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.